



Prot. N. 44790/ 2010

Determinazione n. 1746 del 02/07/2010

OGGETTO: MARCHE MULTISERVIZI. AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU). DETERMINA INTEGRATIVA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N. 675 DEL 15.03.2010 ((DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I.)

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA, ENERGIA E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Visto,

- il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione, predisposto dalla P.O. 4.3.1
- “Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti” con il quale si propone di integrare la precedente Determinazione Provinciale n. 675 del 15 aprile 2010 relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, ubicato in località Ca' Asprete di Tavullia (PU), a favore della Ditta:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 Pesaro

Sede dell’impianto: Cà Asprete di Tavullia (PU)

Partita IVA: 02059030417

Ritenuto,

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia;

Determinazione n. 1746 del 02/07/2010

Considerato,

- di dover subordinare la presente determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;
- che le prescrizioni previste nel presente atto si contemperano con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (articolo 22 del Decreto Legislativo n° 22/97) e con il Piano Operativo Provinciale da questo discendente;

Preso atto,

- della lettera inoltrata da Marche Multiservizi (Prot. n. 7727 – sigla FA/RT del 17 maggio 2010) avente ad oggetto: “Discarica di Cà Asprete di Tavullia (PU) – Determina Provinciale n. 675 del 15/03/2010 – Richiesta chiarimenti”.
- della DETERMINAZIONE N. 675 DEL 15/03/2010 avente ad oggetto: “DITTA MARCHE MULTISERVIZI. AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU). RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I.) NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO COORDINATO ED UNIFICATO V.I.A. - V.A.S. - A.I.A. (DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07).
- che dall'esame della summenzionata lettera scaturisce la necessità di integrare e rettificare taluni specifici passaggi inseriti nel provvedimento amministrativo rappresentato dalla Determinazione Provinciale n. 675 del 15 marzo 2010, al fine di giungere ad una ancora più stretta collimazione tra prescrizioni di carattere generale e prescrizioni puntuali, nonché di coniugare l'applicazione delle *migliori tecnologie disponibili* (adottate nell'ambito della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia -PU) con le indicazioni generali comunemente impartite nel settore delle discariche, al fine di garantire che la precedente Determinazione Provinciale n. 675 del 15 marzo 2010 risulti caratterizzata da una ancora più stretta coerenza di carattere formale tra il progetto applicato e le indicazioni generali summenzionate.

Visti:

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n° 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'articolo 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

Determinazione n. 1746 del 02/07/2010

- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

- 1) di esprimere parere favorevole al rilascio della presente Determinazione Integrativa, da ritenersi organicamente interconnessa alla precedente Autorizzazione n. 675 del 15 marzo 2010, a favore del soggetto di seguito specificato:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 Pesaro

Sede dell’impianto: Cà Asprete di Tavullia (PU)

Partita IVA: 02059030417

e di considerare sia il documento istruttorio allegato che lo specifico Allegato “A”, parti integranti della presente determinazione;

- 2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato;
- 3) di dare atto che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia si intendono richiamate come prescrizioni dell’atto autorizzativo;
- 4) di dare atto che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- 5) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
- 6) di stabilire che l’inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- 7) che la presente Determinazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;

Determinazione n. 1746 del 02/07/2010

- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Dott. Massimo Baronciani, funzionario della P.O. 4.3.1 – Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti” e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
- 9) di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
- 10) che l’Autorità competente provvederà a trasmettere copia conforme del presente decreto alla ditta Marche Multiservizi S.p.A., al Comune di Tavullia, alla Regione Marche ed all’ARPAM. L’originale è trattenuto agli atti della Amministrazione Provinciale di Pesaro - Urbino;
- 11) di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, oppure ricorso in opposizione negli stessi termini. Si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che,

La presente disposizione, si interconnette organicamente alla precedente Determinazione Provinciale n. 675 del 15 marzo 2010 avente ad oggetto: DITTA: MARCHE MULTISERVIZI. AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU). RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I.) NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO COORDINATO ED UNIFICATO V.I.A. - V.A.S. - A.I.A. (DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07), frutto del procedimento unificato V.I.A. – V.A.S. – A.I.A., la quale aveva già implementato, insieme ai contenuti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, le formulazioni richieste dall’articolo 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a sua volta veicolante le procedure applicative del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

- con medesima Delibera di Giunta Provinciale n. 417 del 20 novembre 2009, avente ad oggetto “Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie”, la Provincia di Pesaro – Urbino aveva individuato nell'ufficio 4.3.3.1. Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – Bonifica Siti Inquinati, le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), secondo le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e relativamente al trasferimento delle competenze disposto con le Leggi Regionali 12 giugno 2007, n. 6 e 24 dicembre 2008, n. 37;

- l’Ente gestore, con riguardo all’autorizzazione integrata ambientale originaria, risulta in possesso del Decreto Regionale della P.F. “Valutazioni ed autorizzazioni ambientali” n. 89 del 9 settembre 2008, avente ad oggetto “Preso d’atto del Piano di Adeguamento approvato per la discarica di rifiuti non pericolosi in Località Cà Asprete, nel Comune di Tavullia”;

- con il suddetto Atto Dirigenziale Regionale n. 89_2008, di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, si implementavano integralmente i Piani di Adeguamento in possesso della Ditta Marche Multiservizi S.p.A. comportando così una pressoché totale aderenza del provvedimento amministrativo citato, ai caratteri costruttivi e gestionali espressi dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 in materia di discariche;

-l’Ente gestore, dopo il trasferimento delle funzioni A.I.A. alla Provincia, risulta in possesso delle Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Pesaro – Urbino, n. 2652 del 7 agosto 2009 e n. 3350 del 21 ottobre 2009 aventi ad oggetto “ aggiornamenti del Decreto Dirigenziale regionale A.I.A. n. 89/VVA del 9 settembre 2009”, in quanto necessariamente soggette ad integrazione a seguito delle successive Deliberazioni di Giunta Provinciale afferenti gli impianti di valorizzazione energetica del biogas dati in concessione a soggetto terzo;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Considerato che,

la lettera inoltrata da Marche Multiservizi (Prot. n. 7727 – sigla FA/RT del 17 maggio 2010) avente ad oggetto: *“Discarica di Cà Asprete di Tavullia (PU) – Determina Provinciale n. 675 del 15/03/2010 – Richiesta chiarimenti”*, aveva posto in evidenza sia alcune specifiche richieste di precisazioni afferenti la gestione dell’impianto autorizzato con Determinazione Provinciale n. 675 del 15 marzo 2010, sia la necessità di implementare talune prescrizioni generali in questa contenute con elementi in grado di garantire un ulteriore grado di affinazione costituito dalle migliori tecniche attualmente disponibili;

il contenuto della suddetta nota ha messo in rilievo la necessità di allineare talune prescrizioni di carattere generale, comunemente adottate nell’ambito delle discariche, alle puntuali e più evolute migliori tecnologie applicate dalla Ditta Marche Multiservizi S.p.A. alla discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia (PU), unitamente alla possibilità di apporre specifiche integrazioni/variazioni di ordine meramente formale all’atto amministrativo rilasciato mediante Determinazione Provinciale n. 675 del 15 marzo 2010;

Visti,

- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi e s.m.i..
- il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i. di “Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti” con il quale è stata recepita la normativa europea relativa alle discariche, mentre con Decreto del 3 agosto 2005 sono stati definiti i “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
- Il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i. recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
- Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte quarta disciplinante la gestione dei rifiuti, la parte terza in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, la parte quinta in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, le quali stabiliscono, nei rispettivi allegati, i valori limite necessari alle conseguenti opere di monitoraggio;
- La Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.
- La Delibera di Giunta Provinciale n. 417 del 20 novembre 2009, avente ad oggetto “Competenze amministrative in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie.
- La Legge Regionale 12 giugno 2007.
- La Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 37.
- La documentazione allegata alla sopra citata domanda di autorizzazione.

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Considerato che le prescrizioni stabilite dagli enti e dai Soggetti competenti in materia ambientale sono richiamate nel dispositivo della presente autorizzazione;

Ritenuto che esistano i presupposti per il rilascio dell' autorizzazione di che trattasi;

Considerato che l'autorizzazione debba essere vincolata alle prescrizioni e metodologie definite nell'Allegato "A" all'interno del quale risultano riportate le summenzionate integrazioni/variazioni alla precedente Determinazione Provinciale n. 675 del 15 marzo 2010, costituenti parte integrante della citata determinazione;

Ritenuta pertanto conclusa positivamente l'istruttoria tecnico - amministrativa della pratica relativa alla richiesta di precisazioni ed integrazioni proposte dalla ditta richiedente.

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90.

Visto l'art. 107 comma 2 del D.Lvo 267/00.

PROPONE

di rilasciare la presente *Determinazione Integrativa* da ritenersi interconnessa alla precedente Autorizzazione Integrata Ambientale, rappresentata dalla Determinazione Provinciale n. 675 del 15 marzo 2010, avente ad oggetto: "DITTA MARCHE MULTISERVIZI. AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU). RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I.) NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO COORDINATO ED UNIFICATO V.I.A. - V.A.S. - A.I.A. (DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07),. a favore del soggetto di seguito specificato:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 Pesaro

Sede dell'impianto: Cà Asprete di Tavullia (PU)

Partita IVA: 02059030417

1. di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere alla presente Determinazione dovendosi esclusivamente rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato "A", parte integrante del presente atto e della Determinazione Provinciale n. 675 del 15 marzo 2010;
2. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

3. di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dall'articolo 16 (Sanzioni) del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
4. di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ALLEGATO “A”

INTEGRAZIONI DI CARATTERE TECNICO – AMMINISTRATIVO APPORTATE ALLA
PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 675 DEL 15 MARZO 2010 E RITENUTE
PARTI INTEGRANTI DELLA STESSA

Con il presente Allegato si stabilisce quanto segue:

1. di sostituire la seguente frase di cui al punto 4 di pagina 3 della Determinazione n. 675/2010: “è rinnovato decorsi sei (6) anni dalla data di rilascio, essendo la Ditta in possesso del Certificato UNI EN ISO 14001: 2004 N° 10337, CON SCADENZA IL 10 DICEMBRE 2011” con la seguente proposizione: “**CON SCADENZA FISSATA AL 15 MARZO 2016**”;

2. Con riferimento al punto 7 della Determinazione n. 675 del 15 marzo 2010 (*di dare atto che, a norma dell’articolo 5, comma 14, del D.Lgs. n. 59/2005, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto a far data dalla sua ricezione da parte del gestore dell’impianto, ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. In particolare sono sostituite le autorizzazioni indicate nell’allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*) **si considera l’Allegato “C”** (Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite), **così variato:**

L’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ai sensi del Decreto Legislativo n° 59/2005, art. 5, comma 14, le seguenti autorizzazioni ambientali:

1. *Determinazione dirigenziale regionale n. 89/2008 del 9 settembre 2008.*
2. *Deliberazione di Giunta Provinciale n. 395 del 13 novembre 2003.*
3. *Determinazione Dirigenziale n. 4915 del 30 dicembre 2003.*
4. *Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 27 marzo 2004.*
5. *Determinazione Dirigenziale n. 2262 del 24 giugno 2006.*
6. *Determinazione n. 2652 del 7 agosto 2009.*

3. Con riferimento all’Allegato “A3” – Emissioni in atmosfera ed in particolare il paragrafo “prescrizioni riguardanti l’estrazione e l’utilizzazione del biogas” si considerano soppressi i punti 8) e 9) di pagina 22 ed i punti 12), 13), 12) di pagina 23, i punti 14), 15) e 16) di pagina 24 , il punto 17) di pagina 25.

4. Con riferimento al punto 12.2 di pagina 23, da considerarsi appunto soppresso, questi dovrà risultare sostituito dalla seguente prescrizione:

a) tenuta della registrazione cartacea dei controlli, del loro esito, nonché dei pozzi temporaneamente scollegati dal sistema di estrazione per l’effettuazione delle operazioni di scarico dei rifiuti o di manutenzione della rete di estrazione;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

b) in caso di verificata non conformità delle condizioni di efficienza dei pozzi di estrazione, dovranno essere tempestivamente adottate le misure necessarie al rientro dei valori prescritti;

c) qualora una situazione anomala si protraesse anche per il successivo controllo settimanale, dovrà essere data comunicazione alle Autorità competenti entro i 5 (cinque) giorni successivi agli interventi correttivi previsti, i quali dovranno essere definitivamente conclusi entro 120 gg dall'anomalia

5. Con riferimento all'Allegato "3" - Emissioni in atmosfera ed in particolare il paragrafo "prescrizioni riguardanti l'estrazione e l'utilizzazione del biogas", punto 1 di pagina 21, la frase "*L'impianto previsto per l'estrazione del biogas deve essere composto da una serie di camini di captazione da realizzare una volta raggiunta la superficie finale di abbancamento*" risulta sostituita dalla seguente: "**L'impianto previsto per l'estrazione del biogas deve essere composto da una serie di camini di captazione da realizzare una volta raggiunta la fase finale di coltivazione**".

6. Con riferimento all'Allegato "A4" – Emissioni in acqua ed in particolare il paragrafo "prescrizioni" si considera soppressa la Tabella "A" di pagina 28 nonché i punti 3), 4), 5) e 6) di pagina 30.

7. Per quanto attiene alla gestione generale del biogas nell'ambito della discarica di Cà Asprete di Tavullia (PU) ovvero Marche Multiservizi S.p.A. , l'Ente Gestore è tenuto ad applicare il *Piano di Gestione Operativa – sezione VI – Gestione del biogas (documento PGO/MG – Revisione 1.0 del 15 settembre 2006.*, il quale integra ed implementa le modalità strettamente operative che fanno capo ad Asja Ambiente S.p.A. titolare, in qualità di concessionaria dello sfruttamento energetico del biogas mediante Autorizzazioni, rilasciate con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 409 del 31 ottobre 2008 e Deliberazione di Giunta Provinciale n° 355 del 9 ottobre 2009. A questo proposito, per quanto attiene al punto 5 di pagina 21 (prescrizioni riguardanti l'estrazione e l'utilizzazione del biogas) della Determinazione Provinciale n. 675/2010, l'efficienza minima calcolata su base annuale del gas inviato a termodistruzione/recupero energetico dovrà essere rapportata a quella indicata periodicamente da Asja Ambiente S.pa nell'ambito delle propria attività debitamente ed autonomamente autorizzata.

8. Per quanto riguarda la precedente *Determinazione Dirigenziale n. 2262 del 24 giugno 2006, avente ad oggetto "OGGETTO: ASPES MULTISERVIZI SPA –PESARO -RINNOVO AUTORIZZAZIONE REGIONALE N. 1455/2001 -"APPROVAZIONE DEL PROGETTO SISTEMAZIONE PIAZZALI ESISTENTI PER MESSA IN RISERVA RIFIUTI INERTI, INGOMBRANTI, BENI DUREVOLI E LEGNAMI ED AUTORIZZ. ESERCIZIO OPERAZIONI R13 DI CUI ALL'ALLEGATO C DEL DLVO N.22/97" DELLA DISCARICA DI CA' ASPRETE DI TAVULLIA."* AI SENSI ART 208 DEL DLVO N.152/2006" e **considerata autorizzazione sostituita come da Allegato "C", ora riformato al punto 2 della presente Determinazione Provinciale**, si debbono considerare applicate le seguenti prescrizioni di carattere tecnico – gestionale:

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

PARTE 1: dati identificativi impianto

Localizzazione impianto:

Piazzale interno al perimetro dell'impianto di discarica ubicato in località Cà Asprete nel Comune di Tavullia (PU).

Dimensioni dell'impianto autorizzato:

3103 m2.

Operazione di recupero autorizzata:

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Classificazione e tipologie dei rifiuti trattati autorizzati:

- a) **CER 150104, 200140** – Imballaggi metallici; metallo;
- b) **CER 200123*** – Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;
- c) **CER 030105, 150103, 200138** – segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*; imballaggi in legno; legno diverso da quello di cui alla voce 200137*;
- d) **CER 200201** – rifiuti biodegradabili;
- e) **CER 170802, 170904** – materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*; rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, 170903*.

Quantità massima di stoccaggio autorizzata per le singole tipologie di rifiuto:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| a. CER 150104, 200140 | 60 tonnellate ; |
| b. CER 200123* | 10 tonnellate ; |
| c. CER 030105, 150103, 200138 | 100 tonnellate ; |
| d. CER 200201 | 250 tonnellate ; |
| e. CER 170802, 170904 | 1000 tonnellate. |

Quantità massima di stoccaggio autorizzata:

1420 Tonnellate

N.B. Le quantità massime sopra indicate sono da intendersi come quantità da non superare contemporaneamente e non come quantità annua.

PARTE 2: prescrizioni tecnico-amministrative

Nell'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di stoccaggio, la Ditta MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. dovrà osservare oltre alle prescrizioni di seguito individuate, quelle di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 592 e successive modifiche ed integrazioni, e di tutte le altre norme vigenti in materia di gestione di rifiuti nonché quelle derivanti da norme statali e regionali che dovessero intervenire successivamente;

- a) L'attività di gestione dell'impianto di stoccaggio deve **avvenire** in un'area chiusa e custodita. Il personale che opera all'interno della Piattaforma deve **possedere** una preparazione specifica per gestire tutte le attrezzature presenti all'interno della Piattaforma, seguendo

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

procedure che rispettino le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente atte a garantire la pulizia dell'area e il rispetto delle norme igienico-sanitarie;

- b) La pavimentazione dell'area dedicata al conferimento ed allo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere impermeabilizzata e dovrà altresì possedere una pendenza tale da evitare ristagni delle acque meteoriche, **garantendo al contempo, un adeguato deflusso delle stesse nei corpi ricettori deputati;**
- c) I rifiuti putrescibili ed **in genere tutti i materiali che possono, a causa della loro potenziale degradazione,** determinare la formazione di pozzanghere o comunque di acqua stagnante (tali da poter costituire un fertile ambiente per lo sviluppo di microrganismi o larve), dovranno sempre essere protetti dalle acque meteoriche, **mediante una copertura adeguata.**
- d) I rifiuti dovranno essere stoccati **su superfici opportunamente delimitate dove risulti garantita la separazione fisica tra gli stessi in modo da evitare possibili ed indesiderate commistioni od interazioni;**
- e) **I cumuli di Rifiuti di cui ai codici CER 170802 e 170904,** stoccati all'interno della piattaforma, **non devono superare mediamente i 2 (due) metri di altezza;**
- f) **In fase di carico/scarico dei rifiuti di cui ai codici CER 170802 e 170904, si dovrà procedere a bagnare il cumulo di rifiuti;**
- g) Provvedere con immediatezza, allorquando viene rilevato un aumento di ventosità, alla copertura dei rifiuti di cui ai codici **CER 170802 e 170904,** con idonei teli di colorazione verde opportunamente zavorrati;
- h) Al termine dell'attività lavorativa i rifiuti di cui ai codici **CER 170802 e 170904** devono essere coperti con i teli di cui sopra, sino alla successiva giornata lavorativa;
- i) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a prevenire la dispersione nell'ambiente di sostanze odorigene;
- j) L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- k) I settori di conferimento e di stoccaggio dei **Raee dismessi,** di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Inoltre, il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- l) Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature **Raee dimesse**, nonché di tutti gli altri rifiuti, devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature e tutti gli altri rifiuti senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- m) La raccolta dei **Raee** da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dimesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico, inoltre:
- n) le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti e pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- o) devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli;**
- p) Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti **Raee** deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- q) La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature **Raee** e dei rifiuti da esse derivanti, nonché di tutti i rifiuti stoccati all'interno della piattaforma, deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- r) I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei **Raee**, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico -fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, dovendo possedere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato. Nello specifico, se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili, questi devono essere provvisti di:
 - s) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
 - t) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- u) Lo stoccaggio dei **Cfc (clorofluorocarburi)**, deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1 ottobre 2002, n. 230;
- v) La progettazione, la realizzazione e la gestione dell'area devono essere conformi alle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente. La piattaforma e la gestione dei rifiuti in questa effettuata dovrà risultare contemplata dalla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, dando al contempo attuazione alle relative misure di prevenzione e di protezione.**
- w) La Piattaforma deve essere delimitata da recinzione di 2 m di altezza, rivestita da tessuto plastico a maglia fissa verde, in modo tale da operare una schermatura dell'area;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- x) La separazione dei rifiuti deve essere garantita fino al conferimento all'impianto di trattamento;
- y) Dovrà essere garantito un agevole transito interno degli automezzi, con aree di sosta temporanea per il conferimento;
- z) L'attività dovrà essere svolta esclusivamente secondo quanto previsto nel progetto approvato;
- aa) Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del titolare, del legale rappresentante, del Presidente, del Responsabile Tecnico, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; il soggetto autorizzato è altresì tenuto a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936;
- bb) L'esercizio di questa attività rimane condizionato dalla vigenza della **garanzia finanziaria** per la copertura di eventuali spese di bonifica e ripristino, nonché per gli eventuali danni all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e a suo tempo determinata nella misura di € **50.000,00** (ricordando che la stessa poteva essere costituita, a scelta del richiedente, in una delle seguenti forme: pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale; deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale e/o prestazione di atto fidejussorio irrevocabile a favore della Provincia di Pesaro rilasciata da Istituto bancario o assicurativo). Con riferimento agli atti di fidejussione (i quali possono essere rilasciati per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. n. 375 del 13/03/1936 mentre per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni); in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto;
- cc) **il quantitativo complessivo di rifiuti in messa in riserva (ovvero lo stoccaggio), non dovrà mai superare, nel corso dell'attività, il quantitativo di rifiuti autorizzato, nella fattispecie: millequattrocentoventi (1420) tonnellate.** Qualsiasi mutamento di ordine progettuale, gestionale o tecnologico, avente effetti sulla quantità, potendo determinarne così l'incremento, dovrà essere preventivamente comunicato a questa amministrazione, la quale si riserverà di esaminare l'istanza onde procedere alle eventuali azioni procedurali di carattere amministrativo;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- dd) Presso l'impianto deve essere conservato ed aggiornato uno specifico registro di carico e scarico dei rifiuti ed i relativi formulari.. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;
- ee) I movimenti di carico e scarico dei rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione rifiuti conforme, compilato e tenuto secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
- ff) Il gestore dell'impianto dovrà comunque garantire il pieno e totale adempimento a tutte le prescrizioni inerenti la tenuta dei documenti contemplati dal decreto stesso e dai decreti attuativi che lo accompagnano;
- gg) La gestione dell'impianto dovrà attenersi al contenuto delle presenti prescrizioni. La stretta osservanza ai contenuti degli elaborati progettuali, costituisce, pertanto, una condizione di imprescindibilità per il mantenimento della presente autorizzazione e per gli effetti che questa produce nel corso della sua vigenza

ELENCO DEGLI ELABORATI

(PRESENTATI IN DATA 02 febbraio 2001 alla Regione Marche)

- Elaborato n. 1 – Relazione Tecnica;
- Elaborato n. 2 – Quadro economico;
- Elaborato n. 3 – Computo metrico estimativo;
- Elaborato n. 4 – Elenco prezzi unitari;
- Elaborato n. 6 – Elenco descrittivo delle voci relativa alle varie categorie di lavoro;
- Elaborato n. 7 – Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto;
- Elaborato n. 8.0 – Planimetria scala 1:1000;
- Elaborato n. 8.1 – Rilievo Topografico 1:500;
- Elaborato n. 8.2 – Planimetria generale scala 1:500;
- Elaborato n. 8.3 – Planimetria degli interventi scala 1:200;
- Elaborato n. 8.4 – Sezioni trasversali e longitudinali scala 1:500;
- Elaborato n. 8.5 – Particolari costruttivi scala 1:20-25-50;
- Elaborato n. 8.6 – Opere d'arte scala 1:20-25-50.

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRATIVI

(PRESENTATI IN DATA 19 marzo 2001 alla Regione Marche)

- Elaborato n. 1A – Relazione Tecnica;
- Elaborato n. 2A – Quadro economico;
- Elaborato n. 3A – Computo metrico estimativo;
- Elaborato n. 4A – Elenco prezzi unitari;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- Elaborato n. 6A – Elenco descrittivo delle voci relativa alle varie categorie di lavoro;
- Elaborato n. 7A – Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto;
- Elaborato n. 8.3A – Planimetria degli interventi scala 1:200;
- Elaborato n. 8.7A – Impianto di sollevamento.

9. Per quanto attiene alle acque meteoriche di dilavamento, le acque di lavaggio e quelle di prima pioggia l'Ente Gestore dovrà provvedere alla loro regimazione nel rispetto del Decreto Legislativo 152/06, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa regionale n. 145 del 26/01/.

*R:\Uzone\UAMBI\IND2010\AUTORIZZAZIONI\RIFIUTI\DISCARICHE\AIA
MMS\ALLEGATI_PROPOSTA CORRETTIVA AIA.doc*